

PREAVVISO DI RECLAMO

Art. 77 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento all'oggetto.

1. Le impugnazioni consentite nell'ordinamento della F.Cr.I. si distinguono in:
 - a) impugnazioni tecniche;
 - b) impugnazioni in materia disciplinare;
2. Le impugnazioni tecniche riguardano lo svolgimento o l'esito di una gara e possono riferirsi esclusivamente a:
 - irregolarità del campo di gioco;
 - posizione irregolare in gara di atleta o allenatore o dirigente accompagnatore;
 - qualsiasi altra violazione al regolamento specificamente adottato per ogni campionato e avvenuta in occasione della gara;
 - incidenti avvenuti in occasione di gara.

Le impugnazioni in materia disciplinare riguardano tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi giudicanti a norma del Regolamento di Disciplina.

Art. 78 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado: reclami, ricorsi ed appelli.

[...]

- a) Il reclamo è un atto di opposizione al referto arbitrale nella parte in cui quest'ultimo afferma od omette un fatto contestato, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 77;

[...]

Art. 89 - Impugnazioni per irregolarità del campo di gioco.

1. Le A.S.A. che intendono presentare il reclamo per irregolarità del campo di gioco e delle attrezzature relative, debbono far precedere tale reclamo da specifica riserva sottoscritta dal capitano e presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva scritta presentata agli arbitri a fine gara nel caso che le presunte irregolarità siano sopravvenute durante lo svolgimento della stessa.
2. Gli arbitri debbono provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara e durante il suo svolgimento e dare atto sul verbale di gara delle relative conclusioni, nonché degli eventuali provvedimenti adottati.
3. Qualora, dopo la formulazione delle riserve di cui ai comma precedenti, la gara abbia avuto ugualmente svolgimento, le A.S.A. interessate possono, entro 30 minuti dal termine dell'incontro, fare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri, precisando la natura delle presunte irregolarità, a firma del capitano.
4. Il preannuncio di reclamo si considera non presentato se non è anche, sempre entro il termine suddetto, comunicato alla A.S.A. avversaria.
5. Gli arbitri devono allegare al referto il preannuncio di reclamo, intendendosi esso comunque eseguito nel caso di rifiuto o di assenza della controparte.

Art. 90 - Modalità di presentazione di reclamo avverso alle decisioni arbitrali.

1. Il preannuncio di reclamo contro le decisioni o le omissioni degli arbitri deve essere presentato al termine dell'incontro, prima della compilazione del Referto, nell'apposito modulo prestampato in dotazione alle A.S.A. e compilato in maniera leggibile e completa, sottoscritto dal capitano della A.S.A. che lo presenta.
2. E' fatto obbligo agli arbitri di allegare il preannuncio di reclamo al Referto, costituendo così il primo parte integrante del secondo.
3. L'invio successivo del reclamo in duplice copia al Giudice Unico ed alla Segreteria Federale, dovrà aver luogo entro le quarantotto ore dal preannuncio del ricorso e potrà avvenire esclusivamente via mail o fax (farà fede la data di invio del fax o della mail), unitamente alla copia del versamento, esclusivamente mediante bonifico bancario, della tassa relativa, fissata nella misura di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Non sarà consentito in alcun caso l'utilizzo di fondi in giacenza presso la Federazione.
4. Il preannuncio di reclamo o il conseguente reclamo presentati con modalità non conformi a quanto prescritto dai commi che precedono sarà dichiarato irricevibile dal Giudice Unico.

Art. 91 - Reclami per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore.

1. Il reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore, qualora l'irregolarità sia palese prima dell'inizio dell'incontro, deve essere preannunciato telegraficamente entro le quarantotto ore successive allo svolgimento della gara e trasmesso all'organo competente nel termine e con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 81 e 90 del presente Regolamento.
2. Qualora l'irregolarità si sia palesata durante lo svolgimento dello stesso, va segnalata agli arbitri ed inserita nel preannuncio di reclamo ai sensi di cui al precedente articolo.
3. L'accoglimento del reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore vale come accertamento di infrazione disciplinare, prevista e punita dal Regolamento di Disciplina.

Gara: _____/_____

di **Campionato Serie** ____ **Coppa Italia** (barrare con una crocetta)

del ____ / ____ / _____

presentato dal Capitano della A.S.A. _____

MOTIVI

Il Capitano
